

**DETERMINAZIONE DSAI/5/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI  
DISTRIBUZIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL  
BONUS SOCIALE GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1° marzo 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, modificata dalla direttiva (UE) 2019/962 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e in particolare l'articolo 3 commi 9 e *9bis*, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e in particolare l'articolo *57-bis*, comma 5, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in particolare l'art. 1, comma 508 (di seguito: legge 234/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i. recante il "*Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale*" (di seguito: CRDG);

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com) di approvazione del “*Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale* (di seguito: TIBEG)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione di spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato*” e l’Allegato B, recante “*Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico*” (di seguito rispettivamente: Allegato A e Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito deliberazione 737/2022/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 360/2023/E/gas, recante “*Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A.*” (di seguito: deliberazione 360/2023/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 185/08 ha introdotto la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche per le forniture di gas naturale (di seguito: *bonus* sociale gas), demandando all’Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza per la promozione della

concorrenza e per la tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento di tale agevolazione;

- in attuazione di ciò l’Autorità con l’Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com ha adottato il TIBEG, successivamente sostituito dalla deliberazione 63/2021/R/com con cui l’Autorità, a seguito del decreto-legge 124/19, relativo al riconoscimento automatico dei *bonus* sociali agli aventi diritto, ha approvato le modalità applicative di tale nuovo regime;
- in particolare, per quanto riguarda il *bonus* sociale gas:
  - ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, esso è riconosciuto automaticamente ai clienti domestici *diretti* che risultano in stato di disagio economico e sono titolari di un contratto di fornitura di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 1;
  - entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Sistema Informativo Integrato istituito presso l’Acquirente Unico individua le forniture aventi diritto e aggiorna il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con le informazioni riguardanti l’attivazione del *bonus* sociale gas sui punti di riconsegna interessati, dandone notifica all’impresa distributrice, all’utente della distribuzione e alla controparte commerciale, abbinati a tali punti (articolo 9 dell’Allegato B alla predetta deliberazione);
  - l’impresa di distribuzione, l’utente della distribuzione e la controparte commerciale applicano il *bonus* ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com; segnatamente, il *bonus* “è riconosciuto ai clienti domestici *diretti* tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno” secondo la formula ivi indicata (art. 10 comma 2);
- successivamente, in attuazione della legge 234/21, con deliberazione 635/2021/R/com sono stati previsti “*bonus* sociali integrativi”, in aggiunta alla compensazione ordinaria di cui al decreto-legge 185/08, da corrispondere con le medesime modalità disciplinate dalla citata deliberazione 63/2021/R/com e relativi allegati;
- inoltre, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e del capitolo 12 del CRDG, il servizio di distribuzione del gas naturale è fatturato dall’impresa di distribuzione agli utenti del servizio di distribuzione con periodicità mensile;
- segnatamente, il CRDG dispone che:
  - i) le fatture relative al servizio di distribuzione “vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza” (paragrafo 12.2.);
  - ii) “Le fatture sono emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile” (paragrafo 12.4.2.);
  - iii) “Nei casi in cui l’importo fatturato abbia valore negativo, oltretutto in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell’Impresa di distribuzione nei confronti dell’Utente, è fatto obbligo all’Impresa di

*distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.” (paragrafo 12.4.4., come modificato dalla deliberazione 737/2022/R/gas);*

- iv) *“Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura” (paragrafo 12.4.5.);*
- le fatture del servizio di distribuzione sono pertanto emesse dalle imprese di distribuzione su base mensile e devono essere pagate entro il suindicato termine di trenta giorni dagli utenti della distribuzione se l’importo è positivo ovvero dall’impresa di distribuzione qualora l’importo della fattura sia negativo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 13 dicembre 2022 (prot. Autorità 66943 del 14 dicembre 2022), Miwa Energia S.p.A. (di seguito: Miwa) ha presentato contestualmente a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: Sidigas o società) e all’Autorità – ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com – un reclamo in tema di omesso versamento dei *bonus* sociali gas relativi ai PDR associati a Miwa sulla rete di distribuzione gestita da Sidigas;
- con deliberazione 360/2023/E/gas, notificata alle parti in data 7 agosto 2023, il procedimento di trattazione del predetto reclamo si è concluso con il suo accoglimento e con la prescrizione a Sidigas: (i) di erogare a Miwa, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, la somma dovuta a titolo di *bonus* sociale gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (IVA compresa), debito riconosciuto dalla stessa Sidigas, e (ii) di fatturare mensilmente a favore di Miwa il *bonus* sociale gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa;
- Miwa, con nota del 5 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 55819), indirizzata per conoscenza anche a Sidigas, ha informato l’Autorità dell’inottemperanza di quest’ultima ad entrambe le prescrizioni contenute nella predetta deliberazione;
- nella medesima data Sidigas (con nota acquisita con prot. Autorità 56145 del 6 settembre 2023) ha confermato l’inadempimento, ribadendo le argomentazioni già svolte nell’ambito del citato procedimento e l’impossibilità di adempiere alla liquidazione anche in considerazione dell’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, n. 3/2023 presso il Tribunale di Avellino con decreto depositato in cancelleria il 12 luglio 2023;
- con ricorso in data 6 ottobre 2023 Sidigas ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, la deliberazione 360/2023/E/gas, chiedendone l’annullamento e tuttavia rinunciando all’istanza cautelare;
- con nota 1° dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 76570 del 5 dicembre 2023) Miwa ha contestato a Sidigas la mancata fatturazione delle componenti negative del *bonus* sociale gas per il periodo successivo ad aprile 2023, oltre al persistente mancato pagamento delle fatture per *bonus* sociale precedentemente

emesse, circostanze ammesse da Sidigas nella successiva nota del 29 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 81696);

- dalle note trasmesse dalla stessa Sidigas le circostanze della *tardiva* fatturazione e poi addirittura dell'*interruzione* della fatturazione del *bonus* sociale gas, nonché dell'omessa liquidazione di tali fatture risultano essere una condotta generalizzata di Sidigas, cioè una condotta tenuta non solo nei confronti di Miwa, ma di tutti gli utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti;
- dall'analisi della documentazione acquisita emerge, pertanto, che Sidigas:
  - a) non ha fatturato e non fattura mensilmente il *bonus* sociale gas ai propri utenti, in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 del CRDG, dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii); in particolare:
    - i) in un primo momento, verosimilmente fino ai primi mesi del 2023, ha fatturato *tardivamente* le componenti relative al *bonus* sociale gas; infatti, con riferimento al periodo 1° ottobre 2021 - 1° dicembre 2022, Sidigas ha dichiarato di aver emesso nei confronti di Miwa soltanto due fatture (in 14 mesi): la n. 624/2022 del 14 giugno 2022 dell'importo di -117.118,85 euro e la n. 1510/2022 del 27 dicembre 2022 dell'importo di -265.691,06 euro, con una cadenza dunque ben diversa da quella mensile prescritta; Sidigas, inoltre, ha reiteratamente affermato di non riconoscere il generale obbligo di fatturare mensilmente il *bonus* sociale gas;
    - ii) successivamente ha *interrotto* la fatturazione del *bonus* sociale gas; in particolare, come ammesso dalla stessa Sidigas, la medesima non fattura più tali *bonus* non soltanto a Miwa, ma a tutti gli utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti;
  - b) non ha provveduto al pagamento delle fatture relative al *bonus* sociale gas di cui alla precedente lettera a), in violazione dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i); segnatamente (con esclusione dell'importo di 75.664,45 euro di cui alla fattura n. 624/2022 che è stato oggetto di compensazione), il residuo importo di -307.145,46 euro, riconosciuto dalla stessa Sidigas, non risulta ad oggi ancora liquidato a Miwa; più in generale, la stessa Sidigas ha dichiarato l'impossibilità di provvedere alla liquidazione di tali fatture ai propri utenti, in assenza dello sblocco dei crediti dalla medesima vantati verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
- sia opportuno invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni del presente procedimento e, segnatamente:

(i) a *fatturare* mensilmente le componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas a tutti gli utenti del servizio di distribuzione allacciati alle proprie reti; nonché  
(ii) a *pagare* a Miwa Energia S.p.A. e agli altri utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti gli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale gas, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione di disposizioni in materia di fatturazione e pagamento del *bonus* sociale gas agli utenti della distribuzione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni del presente procedimento e, segnatamente: (i) a *fatturare* mensilmente le componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas a tutti gli utenti del servizio di distribuzione allacciati alle proprie reti; nonché (ii) a *pagare* a Miwa Energia S.p.A. e agli altri utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti gli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale gas, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le



comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento mediante PEC a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P. IVA 00573180643) all'indirizzo [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it), a Miwa Energia S.p.A. (P. IVA 01476410624) agli indirizzi [amministrazione@pec.miwaenergia.com](mailto:amministrazione@pec.miwaenergia.com) e [francescomottola@pec.it](mailto:francescomottola@pec.it), nonché ai Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo 3/2023 presso il Tribunale di Avellino, Avv. Massimo Gargano e Dott. Salvatore Varriale, all'indirizzo [cp33\\_1\\_23tribav@pec.it](mailto:cp33_1_23tribav@pec.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 1° marzo 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*